

SDAG SPA A SOCIO UNICO
Stazione Confinaria S.Andrea – 34170 Gorizia

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, DELLE ATTIVITÀ TECNICOAMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA AUTOPORTUALE E CONFINARIO DI S.ANDREA DI GORIZIA, TERZO LOTTO – II STRALCIO - INTERVENTI E INVESTIMENTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI OSIMO.

LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N. 1.1.
LAVORI DI *“RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI”*

LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N. 2.1.
“POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FUNZIONE LOGISTICA. POTENZIAMENTO DEI MAGAZZINI FRIGORIFERI”

N. GARA 6336206 CIG 6589946379

PREMESSA

SDAG spa a socio unico ha stipulato una convenzione (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) con la Regione Friuli Venezia Giulia, per i lavori di completamento del sistema autoportuale e confinario di Sant'Andrea di Gorizia, terzo Lotto – Il Stralcio (interventi ed investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo).

I lavori che interessano il presente appalto e di seguito descritti sono inseriti in un più ampio "Programma operativo complessivo degli interventi di completamento e riqualificazione del complesso autoportuale di Gorizia - Il fase" che prevede tre linee operative di intervento:

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 1*

1.1 Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto;

1.2 Riqualificazione dell'illuminazione pubblica;

1.3 Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant'Andrea;

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 2*

2.1. Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica;

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 3*

Completamento della viabilità circostante e di servizio al sistema autoportuale - Opera conclusa.

La linea omogenea operativa di intervento n.1.1. prevede interventi di riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in autoporto.

I lavori di cui trattasi sono tutti localizzati presso l'autoporto di Gorizia e riguardano i padiglioni denominati A, B, E, F, la realizzazione di un nuovo padiglione che verrà denominato D e la riqualificazione della palazzina uffici e delle centrali tecnologiche.

Nello specifico gli interventi vengono così identificati

- manutenzione straordinaria degli impianti elettrici A, B, C, E, F
- opere edili ed antincendio A, B, E, F
- realizzazione del padiglione D
- copertura tetto padiglione F
- portoni A, B, E, F
- adeguamento attuali uffici direzionali SDAG e centrali tecnologiche

La linea omogenea operativa di intervento n.2.1 prevede interventi di "potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica" delle strutture esistenti in autoporto.

I lavori di cui trattasi nel presente appalto sono tutti localizzati presso l'autoporto di Gorizia, e riguardano i padiglioni denominati B e C.

Nello specifico gli interventi vengono così identificati:

- demolizione e rimozione degli impianti frigoriferi a Bassa Temperatura (BT) ed a Temperatura Normale (TN) e delle relative celle frigorifere BT e TN esistenti nel padiglione B;
- realizzazione dei nuovi impianti frigoriferi BT e TN e delle nuove celle frigorifere BT e TN all'interno del padiglione C;

Si precisa che le opere sommariamente sopra descritte **saranno interferenti con i lavori della Linea di intervento n. 2.1. "Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica"** e più specificatamente verranno condizionate le lavorazioni previste nel Pad B, le quali saranno eseguibili solo dopo aver avviato e concluso le seguenti lavorazioni (previste nell'appalto interferente):

- a) rimozione e demolizione dei due distinti impianti frigoriferi BT e TN
- b) rimozione delle tubazioni di distribuzione dell'impianto frigorifero convogliante fluido refrigerante R422D per l'impianto BT ed R407C per l'impianto TN sopra alle celle frigorifere e corretto smaltimento dei due fluidi refrigeranti
- c) rimozione degli evaporatori nelle celle esistenti BT e TN
- d) rimozione delle celle frigorifere esistenti BT e TN
- e) rimozione degli impianti elettrici esistenti.

Si precisa inoltre che tutte le opere sommariamente sopra descritte sia della Linea di intervento n. 1.1 che della Linea di intervento n. 2.1 **saranno interferenti con le normali attività sia di SDAG che di tutti gli altri soggetti insediati in Autoporto e quindi i lavori dovranno ridurre al minimo i disagi per tali attività.**

Tutte le opere interessano spazi e fabbricati di proprietà del Comune di Gorizia dati in concessione alla SDAG S.p.A. a socio unico. Non si prevedono pertanto espropri di aree che non siano nella disponibilità della stazione appaltante.

Art. 1 Oggetto e finalità del Servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori, delle attività tecnico - amministrative connesse alla Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di "Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto" e "Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica", il tutto come meglio specificato nei documenti di gara.

Si precisa che i lavori sono distinti, finanziati e rendicontati separatamente, affidati a due appaltatori diversi e di conseguenza avranno bisogno di due Direzioni Lavori, seppur interferenti, distinte ancorché affidate con un unico incarico.

Art. 2 – Lingua Ufficiale

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro prodotto dalle Parti nell'ambito del rapporto contrattuale dovranno essere redatti in lingua italiana.

Art. 3 – Legge Applicabile

1. Il presente Capitolato è regolato dalla Legge italiana.
2. Al presente Capitolato si applicano tutte le disposizioni di Legge espressamente richiamate nel testo, oltre alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 (Codice), del D.P.R. 207/2010 (Regolamento), del D.M. 145/2000, in quanto compatibile, del D.Lgs. 81/2008 e della L.136/2010, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato.

Art. 4 Modalità esecutive del servizio

1. L'Ufficio sarà strutturato con l'individuazione delle figure come previsto dagli articoli 149 e 150 del D.P.R. 207/2010 e dallo Schema di Incarico e dalla proposta di gara. La struttura organizzativa minima, che dovrà essere prevista, dovrà prevedere almeno le seguenti figure professionali e funzioni:

- n. 1 Direttore Lavori;
- n. 1 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- n. 1 Direttore operativo per le opere Impiantistiche e relative opere connesse;
- n. 1 Ispettore di cantiere;

2. Con riferimento alla Attività relative alla prestazione di **Direzione Lavori** questa si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo.

Il **Direttore dei Lavori** opera nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo statico, in conformità a quanto previsto dai Titoli VIII, IX e X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed inoltre:

- a) fornisce al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazione agli Enti, all'ANAC, di subappalto e/o sub affidamento;
- b) produce al R.U.P. **settimanalmente**, sia in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori e comunque in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sull'avanzamento del cantiere, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione settimanale dovrà altresì contenere:
 - a. l'avanzamento del cantiere espresso in percentuale e calcolato con strumenti WBS (Work Breakdown Structure) di cui al programma operativo lavori;
 - b. la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
 - c. lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta della Ditta;

- d. la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
- c) organizza riunioni settimanali di cantiere, in orario e giornata possibilmente fissi in accordo con il RUP e l'impresa per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo Report della riunione, inviato agli interessati;
 - d) garantisce la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera;
 - e) svolge tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - f) propone la redazione di perizie di varianti in corso d'opera al progetto, nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone immediata comunicazione al R.U.P. contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale, tenendo presente che la variante proposta avrà seguito solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e, se in aumento, dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - g) restituisce al committente, a lavori ultimati, gli elaborati as-built (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera) in formato cartaceo e su DVD, con files in formato modificabile e in pdf;
 - h) accerta la corrispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante;
 - i) ai fini del collaudo dell'intera opera, assiste il collaudatore statico per tutte le operazioni necessarie all'emissione del relativo certificato secondo le disposizioni del capitolo 9 del D.M. del 14/01/2008;
 - j) si fa carico della raccolta dei dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all'impresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi quindi anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere). I dati raccolti dall'appaltatore dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante, con tempestività e con cadenza almeno settimanale;
 - k) provvede ad ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ivi compresa, ad esempio, la redazione di relazioni riservate per il Responsabile del procedimento;
 - l) garantisce la presenza minima continuativa giornaliera di almeno un Referente Tecnico (Direttore Operativo o Ispettore di cantiere).

La Stazione appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei lavori;

3. Con riferimento alla Attività relative alla prestazione di **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** questa si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo.

Il **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro:

- verifica che il piano di sicurezza e coordinamento sia stato trasmesso a cura del Responsabile del Procedimento a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, e che quest'ultime l'abbiano correttamente recepito;
- adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione contestualmente alla stesura del Progetto Esecutivo da parte dell'affidatario dei lavori;
- in particolare, in caso di subappalto o di sub-contratto ex art. 118, c. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ad altre imprese esecutrici (o lavoratori autonomi):

- a) richiede e verifica che tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere abbiano presentato copia del piano operativo di sicurezza, ne verifica l' idoneità, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
- b) verifica, per conto del Responsabile del Procedimento, l' idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi ai sensi dell' all. XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) in relazione alle funzioni o ai lavori affidati, mediante verifica della seguente documentazione:
- dichiarazione dell' organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all' Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che riporti i dati contenuti nel certificato camerale ossia presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio/Commissione provinciale per l' artigianato l' operatore economico sia iscritto e per quale/ i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri del dichiarante, ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall' Italia (ex art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) indica i dati relativi all' iscrizione nell' Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
 - documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008;
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisoriale;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell' emergenza, del medico competente quando necessario;
 - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori del subappaltatore per la sicurezza;
 - attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
 - elenco dei lavoratori risultanti dal "libro unico" e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008;
 - i dati necessari all' acquisizione d' ufficio del DURC, ai sensi dell' articolo 53, comma 2;
 - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all' articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
- c) accerta che l' appaltatore abbia prodotto:
- una dichiarazione circa la verifica, da esso effettuata, dell' idoneità tecnico professionale dell' impresa subappaltatrice/ esecutrice;
 - una dichiarazione circa la verifica, da esso effettuata, della congruenza del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore/ esecutore, rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell' art. 97 comma 3, lett. B) D.Lgs. 81/2008.
 - per conto del Responsabile del Procedimento, richiede all' appaltatore una dichiarazione relativa all' organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - eventualmente propone tempestivamente e sovrintende all' esecuzione dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni e del campionamento dell' aria;

- sottoscrive gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;
- produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e informatico;
- Supporta il direttore dei lavori nella verifica e controllo dei soggetti operanti in cantiere: a titolo esemplificativo e non esaustivo, imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all'impresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi quindi anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).

4. Con riferimento alle attività relative alla prestazione di **Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere**:

Il *Direttore Operativo* ha il compito di collaborare con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Al Direttore operativo possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza;
- c) programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
- d) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei lavori e segnalare tempestivamente al D.L. le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
- e) assistere il D.L. nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- f) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al D.L. le adeguate azioni correttive;
- g) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- h) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- i) dirigere lavorazioni specialistiche;
- j) svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

L'*Ispettore di cantiere* collabora con il D.L. nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel progetto esecutivo. All'Ispettore di cantiere possono essere affidati dal D.L., fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del Fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulle attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza al collaudo dei lavori e alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati a ciò incaricati dal D.L.;
- h) l'assistenza al C.S.E.

I presenti elenchi si intendono indicativi e non esaustivi, in quanto si riferiscono alle sole attività minime, da integrarsi a seguito dell'analisi della progettazione, nonché sulla base della metodologia tecnica di sviluppo del servizio, offerta in gara dall'Affidatario.

Art. 5 Durata del servizio

La durata presunta dei lavori inerente gli interventi è:

- per i lavori di “Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto” è stimata da progetto esecutivo in 280 giorni naturali e consecutivi.
- per i lavori di “Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica - Potenziamento dei magazzini frigoriferi” è stimata da progetto definitivo in giorni 375 (trecentosettantacinque) naturali consecutivi di cui: 40 giorni n.c. per la redazione del progetto Esecutivo, 35 giorni n.c. per i tempi di approvazione, 300 (trecento) giorni naturali consecutivi per l'esecuzione delle sole opere.

La durata dell'affidamento è comunque pari a quella corrispondente all'intera durata dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio di entrambi i lavori.

Quindi avrà inizio con la consegna dei lavori del primo intervento e si concluderà con l'emissione del collaudo di entrambi.

Art. 6 – Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Soggetto affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. E' in facoltà della Stazione Appaltante di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del D.L., del C.S.E., e, comunque, dei componenti l'Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti; a tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione Appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nonché a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
4. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Servizio da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 22.
5. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, il Soggetto affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di Direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 22.
6. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione Appaltante.
7. Il personale preposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione Appaltante.
8. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 22.

9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del servizio nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto affidatario a termini di Contratto.

NB. Si evidenzia che nel corso dei lavori la presenza dello staff indicato in sede di gara dovrà essere documentata nel giornale dei lavori, con effetto sulla corresponsione del corrispettivo.

Art. 7 Riunioni Periodiche

1. Settimanalmente sarà organizzata una riunione alla quale partecipano il R.U.P., il DL (e suoi collaboratori), il C.S.E. e l'Appaltatore per verificare lo stato dell'andamento dei lavori. Tale riunione sarà verbalizzata e consentirà di monitorare costantemente l'andamento generale dei lavori.

2. Il C.S.E. incontrerà periodicamente i Datori di Lavoro, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di tutte le imprese presenti in cantiere per coordinare le possibili interferenze e gestire eventuali comunicazioni generali, procedure, nuove normative etc. Tali riunioni di coordinamento saranno verbalizzate a cura del C.S.E. il quale trasmetterà copia del verbale al R.U.P..

Art. 8 Programmazione settimanale dei lavori

Il controllo dell'avanzamento dei lavori avverrà con cadenza settimanale. Ogni metà settimana il DL consegnerà al R.U.P. e al C.S.E. una Scheda di programmazione settimanale annotando per ogni impresa presente in cantiere le lavorazioni programmate per la settimana successiva.

Tale scambio di informazioni permetterà un attento monitoraggio della programmazione dei lavori da parte delle imprese e della Stazione Appaltante, vista l'interferenza continua delle lavorazioni con la normale attività lavorativa dell'Autoporto.

La scheda di programmazione settimanale è un indispensabile strumento per consentire la pianificazione dei lavori con le imprese terze site all'interno dei capannoni oggetto di lavorazioni.

Art. 9 Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento da parte dell'affidatario di specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, e solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa.

2. Il compenso viene corrisposto con le seguenti modalità:

70% dell'ammontare complessivo calcolato proporzionalmente all'importo dei lavori risultanti dai S.A.L;
30% a saldo ad avvenuta approvazione del certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

3. Le fatture emesse dovranno essere distinte per i singoli lavori (Riferimento CUP diversi Linea operativa di intervento 1.1. e 2.1) in quanto dovranno essere rendicontate alla Regione FVG in quadri economici distinti.

Art. 10 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'intermediario finanziario deve riportare nell'atto di fideiussione gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127 comma 3 del D.P.R. n. 207/10, pena l'inammissibilità. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000.

Art. 11 Responsabilità civile professionale

1. L'aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Direzione dei lavori (D.L.).

2. Il soggetto "Assicurato", ai sensi di polizza, dovrà risultare la struttura organizzativa che svolge la D.L., così come risultante dall'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario ai fini della presente gara.

3. Qualora il contraente sia una società, la polizza dovrà espressamente coprire la responsabilità civile professionale personale di amministratori e dipendenti.

4. Qualora il contraente sia un RTI, la polizza dovrà espressamente annoverare quali soggetti "Assicurati" tutti i componenti il raggruppamento temporaneo e risultare estesa alla responsabilità civile professionale personale dei loro amministratori e dipendenti.

5. La polizza avrà effetto dalla data di inizio dei lavori e termine trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il massimale della polizza sarà pari a Euro 1.400.000,00 per sinistro e per anno.

6. La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;

b) comunicare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, P.E.C., inoltrata all'ufficio Contratti e Appalti (sdag@postecert.it), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, che si riserva – in tal caso – la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze; resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di Direzione Lavori sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca la copertura per lo specifico appalto.

Art. 12 Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

1. L'Aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
2. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) per sinistro e non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato.
3. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti.
4. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorchè manifestatesi entro diciotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
5. La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Nel caso di costituzione di soggetto consortile, le polizze R.C.O. di ogni consorzio dovranno risultare espressamente valide anche per l'attività esercitata in forma consortile.
7. La presente copertura dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni di:
 - a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
 - b) comunicare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, P.E.C., inoltrata all'ufficio Contratti e Appalti (sdag@postecert.it), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, che si riserva – in tal caso – la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze.
 - c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Art. 13 Obblighi del Soggetto affidatario

Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Il Soggetto affidatario si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa e all'Offerta tecnica.

Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere l'attività di Direzione Lavori, misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo ai sensi degli artt. 147 -148 -149 – 150 – 151 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e di Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, con riferimento particolare all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformità a quanto previsto negli atti della gara e all'Offerta tecnica e dovrà comprendere, esemplificativamente:

- a. gli impegni e le procedure indicate nella proposta tecnica di gara,
- b. il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti l'ufficio di Direzione dei Lavori.

- c. assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso senza per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell'offerta;
- d. la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio con l'impresa, disegni di contabilità, stesura del "Libretto delle misure", del "Giornale dei Lavori", "Registro di contabilità" e del "Sommario del Registro di contabilità"; "Stati di avanzamento lavori", "Certificati di pagamento".
- e. La contabilità sarà eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico; e. la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d'uso e manutenzione;
- f. i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, e con i vari enti interessati a ogni titolo alla realizzazione delle opere ed alla messa in esercizio degli impianti frigo;
- g. aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- h. conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e Assicurativi;
- i. relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
- j. assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo e consegna degli atti finali contabili al Committente;
- k. mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile dei lavori, convocate, di norma, con cadenza settimanale e, comunque, ogni qualvolta si presenti la necessità, a giudizio del Responsabile dei lavori;
- l. garantire la presenza giornaliera, anche tramite suo delegato di qualificata esperienza, durante l'operatività del cantiere;
- m. presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. Tali relazioni avranno scadenza indicativamente mensile e comunque ogni qualvolta si renda opportuno ed esplicheranno sinteticamente dati riguardanti: lo stato di avanzamento dei lavori; eventuali varianti in corso d'opera; eventuali inconvenienti insorti; eventuali osservazioni sui lavori e sull'esecuzione degli stessi da parte delle ditte operanti.

Dichiara inoltre di:

- 1. aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, senza nulla richiedere e nulla poter pretendere oltre quanto indicato nell'offerta stessa, delle interferenze nelle lavorazioni di due opere appaltate ad imprese diverse, (Linea Operativa di Intervento 1 e 2), oltre alla continuità del lavoro delle imprese terze site nell'area interessata; organizzando i lavori in modo da renderli coerenti ed omogenei;**
- 2. Dichiara altresì, a tal fine, che contribuirà, collaborerà e coopererà alla gestione delle interferenze senza ragioni di conflitto tra i due appalti impegnandosi a risolvere preventivamente ogni eventuale contrasto sia temporale sia localizzativo tra i due appalti;**
- 3. gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate nei progetti, o comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, e nelle aree interessate ai lavori, affinché sia garantito l'intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di fermi e/o rallentamenti del cantiere.**

Il Soggetto affidatario è tenuto a controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto e conformi a tutti i vincoli esistenti. Il Soggetto affidatario oltre alla responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Soggetto affidatario ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi. Al Soggetto

affidatario fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti.

Articolo 14 - Obblighi legali

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Amministrazione, ed in particolare con il Responsabile del procedimento, del quale si obbliga a rispettare le direttive.

Articolo 15- Esecuzione delle prestazioni

Il Soggetto affidatario dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave. Il Soggetto affidatario dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il Soggetto affidatario incaricato potrà ordinare solo interventi necessari per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dei Lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che dovranno comunque essere relazionati al Responsabile del Procedimento.

In caso di varianti in corso d'opera, il Soggetto affidatario sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Il Soggetto affidatario si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori. Il Soggetto affidatario e il Committente, per il tramite del Responsabile dei lavori, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

Si precisa che i lavori sono distinti, finanziati e rendicontati separatamente. Affidati a due appaltatori diversi e di conseguenza avranno bisogno di due Direzioni Lavori, seppur interferenti, distinte ancorché affidate con un unico incarico.

Pertanto ai sensi dell'art. 197 del DPR 207/10 e s.m.i. essendo lavori da tenere distinti, la contabilità comprendente i lavori dovrà essere effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.

I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data.

Articolo 16 – Corrispettivo

1. A titolo di corrispettivo la Stazione Appaltante si impegna a corrispondere al Soggetto affidatario un importo complessivo, calcolato forfettariamente "a corpo", in modo omnicomprendente, fisso ed invariabile. Tale corrispettivo è determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo di Euro **€ 413.874,35** (non imponibili IVA, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 992, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e meglio ribadito dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, nonché da sentenze della Suprema corte di cassazione e da Risoluzione dell'Agenzia delle entrate).

2. Il suddetto importo, il cui schema è di seguito riportato, è comprensivo delle spese, non contempla gli oneri previdenziali ed è stato calcolato applicando, quale riferimento, il D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013 – Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria:

<i>Categoria</i>	<i>ID Opere</i>	<i>Importo</i>
Edilizia	E.20	€ 3.029.720,00
Impianti di raffreddamento	IA.02	€ 2.183.485,00
Impianti elettrici	IA.04	€1.889.650,00

Articolo 17 – Contestazioni e Penali

1. Qualora la Stazione Appaltante accertasse l'inidoneità delle attività svolte dal Soggetto affidatario rispetto a quanto offerto, ed in particolare riguardo alle “Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’esecuzione del servizio” e “Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e gli Enti” o a qualunque altra attività prevista, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, **applicherà una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale**, fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il maggior danno.
2. La Stazione Appaltante richiederà al Soggetto affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere superiore ai 3 giorni. Il Soggetto affidatario avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione.
3. Qualora il Soggetto affidatario non provvedesse entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, la Stazione Appaltante applicherà le penali come di seguito meglio indicate.
4. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero, senza pur tuttavia dare luogo alle ipotesi di risoluzione contrattuali, sarà riservata alla Stazione Appaltante la facoltà, previa formale contestazione, di adottare il provvedimento più idoneo per migliorare l’andamento dei servizi, restando a carico del Soggetto affidatario le spese e i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L’applicazione della penale non solleva il Soggetto affidatario dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Soggetto affidatario.
5. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto al Soggetto affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificata la deficienza e, in caso di inadempienza, sui pagamenti successivi. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsiasi eventuale pagamento dovuto al Soggetto affidatario, e, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Soggetto affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E’ fatto salvo il maggior danno.
6. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dal Soggetto affidatario parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con la Stazione Appaltante e a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’importo contrattuale.
7. Le penali applicabili sono di seguito riportate:
 - a. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza fissata o indicata nell’ordine di servizio per la ritardata consegna di dati, o informazioni, tecnico – amministrativo - contabili previsti dal presente Capitolato o richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - b. per ogni rilievo riferito alla mancata rispondenza della documentazione fornita rispetto a quanto previsto nelle sezioni “Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’esecuzione del servizio” e “Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e gli Enti” offerte dal Soggetto affidatario in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato;
 - c. per ogni disservizio che ritardi o impedisca o rallenti i lavori di riqualificazione;
 - d. per ogni giorno naturale e consecutivo, in caso di ritardo nell’avvio del servizio rispetto ai termini indicati dall’Ordine di Servizio emesso dalla Stazione Appaltante;
 - e. per ogni rilievo riferito in tutti i casi di disservizi documentati riferibili ai requisiti esplicitati nel presente Capitolato nonché per difformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro commisurata alla gravità, entità, frequenza del disservizio.

f. *per ogni giorno naturale e consecutivo*, in caso di ritardo dell'emissione del SAL oltre il 25° giorno dalla maturazione.

Le suddette penali potranno essere anche cumulative per ogni singola voce e comporteranno il mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Soggetto affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 – Riservatezza

1. Il Soggetto affidatario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l'oggetto del Servizio e ad astenersi, salvo esplicito benestare dalla Stazione Appaltante, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Servizio medesimo.

2. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione del servizio, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini sia nelle modalità con la Stazione Appaltante.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Soggetto affidatario è tenuto a risarcire la Stazione Appaltante di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Servizio e per un periodo di tre anni.

Art. 19 – Diritti Di Proprietà Intellettuale - Industriale – Commerciale

1. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Servizio, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dalla Stazione Appaltante e dal Soggetto affidatario, congiuntamente e non, durante la vigenza del Servizio, sono e resteranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

2. Il Soggetto affidatario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al Servizio.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

2. Le attività oggetto del Contratto non potranno essere oggetto di subappalto.

Art. 21 – Definizione delle Controversie

1. Ai sensi dell'art. 240 del Codice, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente Capitolato o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza, l'eventuale imputazione delle responsabilità e formulare una proposta motivata di accordo bonario.

2. Ai sensi dell'art. 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del servizio possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile.

3. La procedura di cui al precedente comma può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del presente Capitolato o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse soluzioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto affidatario non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure all'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma, o alla transazione ai sensi del precedente comma, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del servizio è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Gorizia; ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del Codice, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 – Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione Del Contratto

1. Oltre a tutte le ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione del contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa"), nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Soggetto affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della Stazione Appaltante, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

b) per la perdita da parte del Soggetto affidatario dei requisiti per l'esecuzione dei servizi;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Soggetto affidatario nell'esecuzione dei servizi oggetto del servizio;

d) mancato rinnovo o rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui al precedente art.;

e) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui ai precedenti articoli superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17;

f) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli che comporti l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 16;

g) in ogni caso di applicazione di penali per inadempienze contrattuali di qualunque titolo o natura, per un controvalore superiore al 10% del (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 16.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato al Soggetto affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante.

4. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del Codice Civile ("Diffida ad adempiere"), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:

a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) per 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato;

b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza;

c) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al presente Capitolato, di tutto o parte delle prestazioni di cui allo stesso;

d) in caso di sistematica violazione rispetto ai contenuti prestazionali dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. Nelle ipotesi indicate al precedente comma 3., la Stazione Appaltante invierà al Soggetto affidatario, per mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o posta certificata, diffida ad adempiere con un termine minimo di 15

(quindici) giorni, naturali e consecutivi e qualora il Soggetto affidatario non adempia entro il termine indicato, il contratto sarà automaticamente risolto.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto affidatario, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.

7. In ogni caso di risoluzione del contratto, il Soggetto affidatario sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante di tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui al precedente art. 17, qualora nel frattempo maturate.

8. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della raccomandata o posta certificata di cui al precedente comma o dalla scadenza del termine di diffida di cui al precedente comma, il Soggetto affidatario dovrà procedere a consegnare alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a qualunque titolo detenuti.

9. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dal Soggetto affidatario per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma.

10. Al momento della risoluzione la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e gli elaborati eventualmente prodotti dal Soggetto affidatario, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del servizio, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dal Soggetto affidatario a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

11. Il Soggetto affidatario è, comunque, obbligato a portare a compimento i servizi in corso alla data di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Recesso

1. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso

2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Soggetto affidatario della raccomandata A.R. o posta certificata con la quale la Stazione Appaltante comunica la volontà di recedere dal contratto.

3. Al Soggetto affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2., secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché il 10% (dieci per cento dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. 33.4. Il Soggetto affidatario riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Contratto, rinunciando fin d'ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi, risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati rispetto a quelli previsti nei successivi comma 6,7 , che la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi di seguito indicate ed alle condizioni previste nei successivi articoli:

a) in caso di revoca e/o decadenza della Convenzione SDAG/Regione anche per colpa della Stazione Appaltante;

b) in caso di risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o motivo, dal contratto d'appalto.

4. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Soggetto affidatario della raccomandata A.R. e/o posta certificata con la quale la Stazione Appaltante comunica la volontà di recedere dal Contratto.

5. Ove il recesso, ai sensi del precedente comma 3., intervenga prima dell'Ordine di Servizio di inizio attività, il Soggetto affidatario avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dalla Stazione Appaltante.

6. Ove il recesso, ai sensi del precedente comma 3, intervenga in qualsiasi momento successivo all'Ordine di Servizio di inizio attività, il Soggetto affidatario avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

Art. 24 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

2. Agli effetti del presente Atto, il Soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio fiscale, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni dipendenti dall'incarico conferito.

Art. 25 – Spese Contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'incarico conferito, con la sola esclusione del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico del Soggetto affidatario.

Art. 26 Referente per l'affidamento e per lo svolgimento dell'incarico

1. Il R.U.P. di SDAG S.p.A. a socio unico per l'intervento in oggetto, nonché dell'affidamento di cui trattasi è l'ing. Alberto Naldini.